



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06936 DEI DEPUTATI GIRELLI E GIANASSI (res. n. 607 del 3 febbraio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente il diniego allo svolgimento, in data 2 febbraio 2026, della seduta della Commissione consiliare Servizi alla persona e sanità del Comune di Brescia all'interno della locale Casa circondariale *Nero Fischione*, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene necessario sottolineare che non sussiste alcuna pregiudiziale contrarietà nei confronti di iniziative provenienti dalle istituzioni locali che siano volte a favorire il dialogo con la comunità penitenziaria e la conoscenza delle condizioni di vita interne agli istituti.

Al contrario, in attuazione dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, questa Amministrazione favorisce stabilmente la partecipazione della società esterna alle attività connesse alla funzione rieducativa della pena, riconoscendo il valore che tali interlocuzioni rivestono ai fini della risocializzazione e del reinserimento sociale delle persone detenute.

Nel caso in oggetto, la richiesta pervenuta all'Istituto si presentava, in un primo momento, priva di informazioni essenziali, indicando esclusivamente che alla seduta avrebbero partecipato consiglieri, assessori, dirigenti comunali e organi di stampa, senza specificare la presenza di detenuti né il collegamento dell'iniziativa con attività di natura trattamentale.

Solo in una fase successiva veniva formalizzata la domanda di accesso, con l'indicazione di una delegazione composta da 38 persone e della partecipazione, non quantificata, di detenuti.

Sulla base degli elementi allora disponibili e del parere negativo reso dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, si è ritenuto di non autorizzare la seduta consiliare presso la Casa circondariale, atteso che non emergevano finalità riconducibili a interventi o programmi trattamentali, né elementi idonei a garantire che tale iniziativa potesse tradursi in un apporto concreto ai percorsi di reinserimento dei detenuti.

Analoga valutazione era stata già operata in occasione di precedenti iniziative di pari natura, dalle quali non erano scaturiti effetti significativi sul piano rieducativo.

È opportuno, tuttavia, precisare che il diniego in questione non deve essere interpretato come espressione di chiusura verso l'istituzione comunale, né come atteggiamento ispirato a logiche meramente custodiali o punitive.

Questa Amministrazione, infatti, autorizza regolarmente l'accesso agli istituti ai rappresentanti delle istituzioni, agli enti e alle associazioni che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dall'art. 117 del d.P.R. n. 230/2000, inclusi sindaci, assessori e componenti di commissioni consiliari.

La decisione adottata nel caso di Brescia è stata dunque fondata esclusivamente su valutazioni di natura organizzativa e sul rispetto delle procedure vigenti, senza alcuna volontà di limitare la trasparenza dell'azione amministrativa o la cooperazione con il territorio.

Essa non modifica, né riduce, l'impegno di questa Amministrazione nel sostenere iniziative realmente orientate alla funzione rieducativa della pena, alla risocializzazione e alla reintegrazione delle persone private della libertà.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)